TESTO UNICO L'IMPOSTA DI REGISTRO

Art. 73

Omessa o irregolare tenuta o presentazione del reertorio

I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'art. 67 sono puniti con la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 200 mila. Qualora non regolarizzino il repertorio entro il termine stabilito dall'amministrazione finanziaria possono essere sospesi dall'esercizio delle funzioni. Il pubblico ufficiale, per l'omessa o tardiva presentazione del repertorio a norma del comma 1 dell'art. 68, e' punito con la pena pecuniaria indicata nel comma 1 e, quando il ritardo superi i trenta giorni, puo' essere sospeso dall'esercizio delle funzioni. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio del registro, chiede all'autorita' competente l'applicazione della sospensione prevista nei commi 1 e 2.

Versione in vigore dal 1 luglio 1986, non più in vigore dal 1 aprile 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico l'imposta di registro
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
Titolo	VII — Sanzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-l-imposta-di-registro/art-73-omessa-o-irregolare-tenuta-o-presentazione-del-reertorio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it